

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2224/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione<sup>(3)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo<sup>(4)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(5)</sup>,considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'aiuto per il frumento duro<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1583/86<sup>(7)</sup>; che, per attenuare le ripercussioni della riduzione del prezzo d'intervento per il

frumento duro sui redditi dei produttori, è opportuno aumentare l'aiuto per la campagna 1988/1989;

considerando che le regole di ravvicinamento degli aiuti previste dall'articolo 79, paragrafo 2 dell'atto di adesione danno luogo, per la Spagna, alla fissazione dell'importo dell'aiuto indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna 1988/1989 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 a:

- 137,05 ECU per ettaro per la Comunità a Dieci,
- 54,49 ECU per ettaro per la Spagna.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
 Y. POTTAKIS

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. C 167 del 27. 6. 1988.<sup>(5)</sup> GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 33.<sup>(6)</sup> GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 40.